



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 19724/2013 R.G. promossa da:

[REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] [REDACTED]
(C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED], con
elezione di domicilio in VIA [REDACTED] [REDACTED] MILANO presso l'avvocato
suddetto

ATTORI

contro

COND. [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], con elezione di domicilio in
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] MILANO presso lo studio dell'avvocato
suddetto

CONVENUTO

- OGGETTO: *Opposizione a decreto ingiuntivo n°2364/2013, emesso il 16/01/2013 e depositato dal Tribunale di Milano il 17/01/2013*
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: *come rassegnate alla udienza del 22/6/2015 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.*



SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO

omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato

Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'articolo 132 n° 4 c.p.c. ad opera della legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.

Il presente giudizio prende le mosse dal ricorso per ingiunzione di pagamento n° 863/2013 R.G. inerente spese condominiali approvate dalla assemblea condominiale e non pagate dagli odierni opposenti a cui ha fatto seguito il conseguente decreto ingiuntivo n°2364/2013, emesso il 16/01/2013 e depositato dal Tribunale di Milano il 17/01/2013. Avvenuta la notifica dello stesso è seguita l'opposizione dell'odierna parte attrice basata sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto giuridico dedotto, fondata sull'assunto che l'importo richiesto solidalmente alle parti con l'ingiunzione di pagamento dovesse essere ripartito tra le stesse in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà quali condomini proprietari di diverse unità abitative. Incardinato ritualmente il giudizio mediante notifica di atto di opposizione e costituitosi il contraddittorio tra le parti, il condominio opposto contestava gli assunti di parte opponente, stante la mancata impugnativa della delibera assembleare sulla base della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, di cui chiedeva la conferma e, comunque, la condanna degli opposenti al pagamento del dovuto.

Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e assegnati all'esito i termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c.; depositate nelle more memorie istruttorie, all'esito dell'udienza fissata per la discussione sulle istanze istruttorie veniva disposta la comparizione delle parti ai sensi degli artt.117 e 185 c.p.c. per interrogarle liberamente e tentare la conciliazione della lite; disposti all'esito rinvii su richiesta delle parti per continuare i tentativi di conciliazione della lite in sede stragiudiziale; rivelatisi infruttuosi gli stessi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, ritenuta la stessa sufficientemente istruita; alla udienza del 22/6/2015 le parti costituite hanno precisato le conclusioni come da verbale di causa e la causa è stata rinviata alla udienza del 3/12/2015 per la discussione e la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.; tale udienza veniva differita, a seguito di tre rinvii d'ufficio per impedimento del Giudice, a quella odierna, al termine



della quale, all'esito della discussione orale, è stata decisa con lettura, in udienza, del dispositivo e di sintetica motivazione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1) – Nel merito della domanda attorea, ritiene questo Giudice che la stessa sia solo parzialmente fondata e vada accolta nei termini e limiti di seguito motivati.

Rileva questo Giudice come sia provato documentalmente in atti di causa e non contraddetto, in applicazione del principio dell'onere della prova o, comunque, pacifico tra le parti e non contestato nei termini e modi di legge, che:

- parte opposta ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli odierni opposenti, in solido tra di loro, sulla base della delibera condominiale del 16/10/2012 che ha approvato il rendiconto consuntivo delle spese di gestione, unitamente al piano di riparto, inerenti spese condominiali maturate per l'esercizio di bilancio 2011/2012 e del preventivo e relativo piano di riparto relativo alla gestione ordinaria 2012/2013. Documenti depositati in atti nel fascicolo di parte opponente rispettivamente sub doc. 3), 4), e 5) del "*fascicolo monitorio*";
- in tale documenti, è ascritto dal condominio a solo carico del condomino [REDACTED], per millesimi 117,63 il debito relativo alle anzidette gestioni e relativo a varie somme e lo stesso è stato determinato sulla base di tale valore millesimale riportato sia nel verbale assembleare che nei suddetti documenti contabili;
- alla data di deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento quanto dovuto per rate scadute e non pagate per contributi condominiali da parte del condomino [REDACTED] ammontava a [REDACTED] ed il decreto ingiuntivo è stato emesso per tale somma, oltre interessi e spese di procedura monitoria nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED];
- la delibera anzidetta non risulta essere stata impugnata e, di conseguenza, esiste e spiega la sua efficacia, con specifico riferimento alle partite debitorie attribuite al condomino [REDACTED], oggetto del presente giudizio, quali risultanti dai documenti approvati con la stessa e collegati, sopra richiamati. Né risulta che la stessa ed i suddetti documenti siano stati revocati o riformati consensualmente tra i condomini o giudiziarmente, allo stato,
- i condomini odierni opposenti risultano proprietari di due diverse unità abitative site nel condominio, acquistate entrambe in data 11/6/1999 con distinti valori millesimali ad essi attribuiti, come da rogiti



notarili depositati nel fascicolo di parte opponente sub doc. 1) e 2);

- dal momento di tali acquisti e prima della presente opposizione non sono stati contestati né i millesimi attribuiti al condomino [REDACTED], né la ripartizione ed attribuzione delle spese, rispettivamente indicati e operate nelle delibere condominiali e nei documenti contabili condominiali.

2) - Osserva questo Giudice che, tenuto conto degli elementi di fatto sopra riassunti e accertati in atti, risulta provato che parte opponente [REDACTED], alla data della proposizione della procedura monitoria, doveva al Condominio opposto, quantomeno l'importo complessivo di [REDACTED] per spese condominiali maturate sulla base della delibera condominiale, del rendiconto consuntivo delle spese di gestione e relativo piano di riparto e del preventivo e relativo piano di riparto sopra richiamati.

Come è noto, sono principi ormai fermi nella giurisprudenza, che la delibera con cui sia stato approvato il piano di riparto dei contributi condominiali, costituisce titolo di credito del condominio e di per sé prova l'esistenza del credito. Essa legittima pertanto, non solo la concessione del decreto ingiuntivo ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che proponga contro tale decreto. Cosicché, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il Giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari di approvazione di questi ultimi, poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al Giudice davanti al quale dette delibere possano essere impugnate; (Cass. civ., Sez. Unite, 18/12/2009, n. 26629; conformi: Cass. civ. Sez. II, 19/02/2016, n. 3354; Cass. civ., Sez. II, 20/07/2010, n. 17014; Cass. civ., Sez. II, 17/01/2003, n. 629; Corte App. Milano, 22/06/2011 - Pres. Di Leo - Est. Carla Romana Raineri).

Invece, osserva questo Giudice che la controversia esistente tra le parti odierne, relativa alla legittimità ed esatta contabilizzazione delle somme attribuite all'odierno opponente [REDACTED] nei documenti contabili condominiali approvati con la delibera posta a fondamento della emissione del decreto ingiuntivo, è stata sollevata nel presente giudizio senza alcuna previa impugnativa degli anzidetti delibera e documenti contabili, né è stata preceduta da alcuna contestazione dei millesimi attribuiti allo stesso nelle delibere e nei documenti contabili condominiali succedutesi nel tempo, dopo gli acquisti dei loro immobili effettuati dagli odierni opposenti. La stessa, attinendo, sostanzialmente, questioni che vanno sollevate in sede di impugnativa delle delibere assembleari condominiali e dei



documenti da esse approvati, non può essere oggetto del presente giudizio, in accordo ai principi giurisprudenziali sopra richiamati. X

Peraltro, anche nel presente giudizio non è stata spiegata alcuna domanda di accertamento inerente la corretta attribuzione dei millesimi relativi agli immobili di proprietà degli opposenti o di contestazione delle tabelle millesimali condominiali. A tale proposito, com'è noto, è principio pacifico in giurisprudenza che, la difformità delle tabelle millesimali rispetto alla situazione reale non impedisce alle stesse di svolgere piena efficacia e, di conseguenza, non determina l'invalidità delle deliberazioni assembleari che su di esse si fondano, conservando queste piena efficacia e validità sino a che non intervenga una rituale modifica delle stesse tabelle. (Cass. civ. Sez. II, 22/11/2000, n. 15094; Cass. 2.6.1999 n. 5399).

Né può avere rilievo a sostegno delle difese di parte attrice la produzione effettuata in data odierna della copia del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo n°2881/2016 afferendo lo stesso a debiti per oneri condominiali successivamente maturati e fondati su delibera e documenti contabili posteriori a quelli posti a fondamento della ingiunzione oggetto della odierna opposizione, in mancanza della domanda di accertamento sopra richiamata e di adesione di parte convenuta alle posizioni dell'opponente.

Ne consegue che, non risultando provati in atti fatti impeditivi, modificativi o estintivi delle ragioni del credito e del credito stesso, dalle risultanze documentali esistenti in atti di causa e tenuto conto dei sopra riassunti principi giurisprudenziali, parte opponente [REDACTED] è tenuta, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., al pagamento delle somme in questione, per le quali è stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo opposto e sono provati e non contraddetti i mancati pagamenti degli oneri condominiali oggetto di causa, nei termini e per gli importi sopra evidenziati.

Ne consegue che, va rigettata la opposizione proposta avverso lo stesso decreto ingiuntivo da [REDACTED], risultato debitore del Condominio per le spese condominiali non corrisposte e richieste dal Condominio in atti e il decreto va confermato nei suoi confronti.

Invece, sulla base degli stessi rilievi in fatto, non risulta provata in atti la debenza di somme in forza della delibera condominiale del 16/10/2012 che ha approvato il rendiconto consuntivo delle spese di gestione, unitamente al piano di riparto, inerenti spese condominiali maturate per l'esercizio di bilancio 2011/2012 e del preventivo e relativo piano di riparto relativo alla gestione ordinaria 2012/2013, a carico della altra opponente [REDACTED] che, di conseguenza, ai sensi dell'art.63 disp. att.



c.c. non poteva essere destinataria, per le stesse somme e causali, della ingiunzione di pagamento oggi opposta e ne va dichiarata la carenza di legittimazione passiva.

Ne consegue che, per l'effetto, la opposizione di [REDACTED] [REDACTED] al decreto ingiuntivo n°2364 /2013, emesso il 16/01/2013 e depositato dal Tribunale di Milano il 17/01/2013, va accolta e lo stesso va revocato nei suoi confronti e va rigettata la domanda di condanna per gli stessi titoli e causali formulata dal Condominio nei suoi confronti.

La presente pronuncia assorbe ogni altra domanda e questione sollevata tra le parti in giudizio.

4) - Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art.91 c.p.c. e parte attrice [REDACTED] va condannata al pagamento a parte convenuta delle stesse e, parimenti il Condominio opposto va condannato a pagare le stesse a parte opponente [REDACTED]. Spese e competenze che, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 10/03/2014, n. 55, tenuto conto del valore della domanda, si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:

- accoglie l'opposizione proposta da parte opponente [REDACTED], come in motivazione;
- per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n°2364/2013, emesso il 16/01/2013 e depositato dal Tribunale di Milano il 17/01/2013 nei soli confronti di parte opponente [REDACTED];
- rigetta l'opposizione proposta da parte opponente [REDACTED], come in motivazione;
- per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n°2364 /2013, emesso il 16/01/2013 e depositato dal Tribunale di Milano il 17/01/2013 nei soli confronti di [REDACTED] e ne dichiara la efficacia esecutiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 653 e 654 c.p.c.;
- condanna parte attrice [REDACTED] a pagare in favore del convenuto CONDOMINIO di Via [REDACTED], in persona del suo amministratore pro tempore, le spese e competenze di lite che liquida in € [REDACTED] per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi, cpa e Iva come di legge;
- condanna parte opposta CONDOMINIO di Via [REDACTED] MILANO, in persona del suo amministratore pro tempore a pagare in favore dell'opponente [REDACTED] [REDACTED], le spese e competenze di lite che liquida in €. [REDACTED] per spese e €. [REDACTED] per compensi, oltre alle spese



Sentenza n. 6052/2016 pubbl. il 12/05/2016

RG n. 19724/2013

Repert. n. 4847/2016 del 13/05/2016

generali nella misura del 15% dei compensi, cpa e Iva come di legge.

Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Milano 12 maggio 2016.

Il Giudice

Dott. Pietro Paolo Pisani

Il presente copia è conforme all'originale
PER USO UFFICIO



17 MAG 2016

